

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Definizioni
- ART. 3 Fonti normative
- ART. 4 Finalità perseguite
- ART. 5 Trattamento dati personali

CAPO II OBBLIGO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- ART. 6 Notificazione
- ART. 7 Responsabile

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

Raccolta e requisiti dei dati personali

- ART. 8 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- ART. 9 Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- ART. 10 Diritti dell'interessato

SEZIONE III

Sicurezza nel trattamento dei dati.

Limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- ART. 11 Sicurezza dei dati
- ART. 12 Cessazione del trattamento dei dati
- ART. 13 Modalità e limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- ART. 14 Danni causati per effetto del trattamento dei dati personali

SEZIONE IV

Comunicazione e diffusione dei dati

- ART. 15 Comunicazione

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 16 Tutela

CAPO V
MODIFICHE

ART. 17 Modifiche regolamentari

oooOooo

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Vagli Sotto.
2. I soggetti privati possono installare telecamere, sulla base delle prescrizioni del Garante e su autorizzazione del Comune di Vagli Sotto, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo ai fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro ecc...
3. Tutti gli impianti privati installati sul territorio comunale prima del presente regolamento e non autorizzati dall'Amministrazione Comunale dovranno interrompere la videosorveglianza, e richiedere l'autorizzazione come previsto dal Regolamento.
4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgvo 30/06/2003 n. 196.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati nei trattamenti di immagini, effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Vagli Sotto, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o Associazione cui si

riferiscono i dati personali;

- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3

Fonti normative

1. D.Lgvo 30/06/2006 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.
Garante per la protezione dei dati personali :
 - a) provvedimento generale videosorveglianza 2970472004 ;
 - b) diritto di accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di videosorveglianza 19/12/2001 ;
 - c) decalogo delle regole per non violare la privacy 29/04/2000 ;

Art. 4

Finalità perseguite

1. le finalità istituzionali dell’impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Vagli Sotto sono :
 - a) prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Municipale (prevenzione e sicurezza) improntata ai principi di solidarietà tra i cittadini;
 - b) ricostruzione in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) vigilare sul pubblico traffico e rilevare infrazioni al codice della strada;
 - d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, specialmente rivolte agli anziani e ai giovani, garantendo un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti i parchi pubblici, le scuole e gli altri luoghi di aggregazione;
 - e) tutela del patrimonio comunale.
2. Le finalità perseguite sono determinate, rese trasparenti e direttamente conoscibili attraverso manifesti, comunicazioni nel sito comunale.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati

personali, rilevati mediante le riprese televisive anche in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata;

2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate, ingrandimenti o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
3. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente. Con questi scopi si intendono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè dei bambini, i giovani e anziani, garantendo quindi un maggior grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole, percorsi casa-scuola, parchi gioco, e gli altri luoghi di aggregazione.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime particolare;
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per la finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati per la finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6

Notificazione

1. Il Comune di Vagli Sotto nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgvo 30/06/2003 n. 196.

Art. 7

Responsabile

1. Il responsabile del Servizio informatico e il responsabile della Polizia Municipale, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliata in ragione delle sue funzioni svolte in Vagli Sotto, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett e);

2. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, nel solo caso di assenza dal servizio per ferie, malattia, previa approvazione del Sindaco;
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali dalla normativa ivi incluso il profilo di sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento;
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni;
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE 1 *Raccolta e requisiti dei dati personali*

Art. 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto del trattamento sono :
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza ;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati ;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3 ;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 1 lett d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere consentono tecnicamente registrazioni di immagini video in formato compresso e criptato, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate e riprese particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive alla riservatezza delle persone o da permettere la rilevazione in particolari non rilevanti rispetto all'obiettivo perseguito.

4. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattenuti sino al completamento della procedura, legata ad un evento già accaduto o realmente imminente.
5. In relazione alla capacità di immagazzinamento delle immagini dei video registratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.
6. La conservazione delle immagini video registrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad immagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e gli incaricati del trattamento. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 9

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Vagli Sotto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgvo 30/06/03 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere su cui è riportata la seguente dicitura:

“Comune di Vagli Sotto – Provincia di Lucca – Area soggetta a videosorveglianza. La Registrazione è effettuata dal Comune per fini di sicurezza.”
2. Il cartello ha un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo delle telecamere;
3. Il Comune di Vagli Sotto si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

SEZIONE II

Diritti dell'interessato sul trattamento dei dati

Art. 10

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzii un'immagine riconoscibile dell'interessato;
3. Nel caso manchino indicazioni o siano insufficienti a consentire il riconoscimento, di ciò deve essere data comunicazione al richiedente.
4. Il Responsabile accerterà l'effettiva esistenza delle immagini registrate sull'hard disk e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo copierà l'immagine su supporto ottico e fisserà giorno e ora in cui il richiedente potrà visionarla; per le immagini conservate sull'hard disk e che vengono cancellate automaticamente si fa riferimento alla data in cui la domanda perviene materialmente nelle mani del Responsabile.
5. Qualora nelle immagini riprese compaiano altre persone riconoscibili occorrerà utilizzare una schermatura del video.
6. Verrà redatto verbale dell'avvenuta visione dopodiché il supporto verrà immediatamente distrutto; il richiedente potrà ottenere copia delle immagini solo se è l'unico soggetto ripreso e se risulta possibile mascherare altre persone inquadrare.
7. Le immagini oggetto della richiesta saranno quelle registrate sull'hard disk del computer e disponibili al momento in cui la domanda perviene nelle mani del responsabile; in quanto ne è prevista la cancellazione automatica.
8. La domanda deve pervenire al Responsabile del trattamento in orario di ufficio almeno due ore prima del termine dell'orario di lavoro.
9. I dati sono forniti gratuitamente anche se forniti su supporto che normalmente avrebbe un costo, come previsto dalla direttiva del Garante n. 20 in data 20/12/99.
10. Ove invece non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, sarà richiesto un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sostenuti comprensivi dei costi del personale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
11. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari degne di protezione.
12. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni, od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di sua fiducia.
13. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare, o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
14. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui ai precedenti commi, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva la possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.

SEZIONE III

Sicurezza nel trattamento dei dati.

Limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 11

Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alla finalità di raccolta.
2. Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Art. 12

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa

Art. 13

Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Le prescrizioni del presente regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del garante del 29/04/2004;

- Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che sono espressamente previsti per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo al cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

- **Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non siano soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti, inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazione agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire :

se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono

identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti ;
 se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate ;
 la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature ;
 quali dati rilevare, se registrati o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare e da terzi;
 la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente :
 anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi ad edifici ;
 l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc...), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie ;

l'eventuale duplicazione delle immagini registrate ;
 la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione.

- **Principio di finalità**

Gli scopi perseguibili devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo la finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e resi trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 14***Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali.***

La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgvo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni a cui fa espresso rinvio.

SEZIONE IV***Comunicazione e diffusione dei dati*****Art. 15*****Comunicazione***

6. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Vagli Sotto a favore dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è omessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere inviata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lvo 30/06/2006 n. 196.
7. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
8. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgvo 30/06/2003 n. 196 per le finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

CAPO IV**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE****Art. 16*****Tutela***

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgvo 30/06/2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della legge 07/08/1990 n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato al precedente art. 7.

CAPO V**MODIFICHE**

Art. 17***Modifiche regolamentari***

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere prontamente recepiti.
3. In attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinaria.
4. Il presente regolamento è trasmesso al Garante della protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione dei suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.
5. Il presente regolamento entrerà in vigore all'approvazione del deliberato Consiliare.

ALLEGATO 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza : eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Vagli Sotto e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermata del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 6, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora di accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso;
- 10) Non possono essere rilasciate copia delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2**PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI**

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
- 2) L'istanza deve indicare quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazione sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

ALLEGATO 3**RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

Al Responsabile/incaricato del trattamento dati
 Impianto di videosorveglianza
 Comune di Vagli Sotto
 via del Convento, 1

Il sottoscritto _____ nato a _____
 _____ () il _____ residente in _____
 _____ via _____ n. _____
 telefono _____ e-mail _____

ai sensi della vigente normativa sulla privacy e dell'art. 10 del regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza del territorio, chiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero contenere propri dati personali.

Per permettere di individuare tali immagini tra quelle registrate fornisce le seguenti indicazioni:

1. Luogo possibile ripresa:
2. Data e ora della ripresa;
3. Abbigliamento al momento della ripresa:
4. Accessori:
5. Presenza di altre persone:
6. Attività o atteggiamento durante la ripresa:

Allego alla presente:

- Mia fotografia, nitida, per il riconoscimento della persona nelle riprese;
- Fotocopia della carta identità.

Chiedo di essere contattato per la risposta a mezzo ☐ posta ordinaria; ☐ e-mail

Data _____

Firma _____

RICEVUTA PER IL RICHIEDENTE

La presente domanda di accesso agli atti è stata consegnata in data _____ alle ore _____

Al sig. _____ Responsabile/incaricato del trattamento.

Firma del ricevente la richiesta _____

Autorizzazione alla visione

Si autorizza la visione delle immagini riprese e salvate su supporto ottico

Data _____

Il Responsabile/incaricato del trattamento dei dati _____

ALLEGATO 4**FAC SIMILE RECLAMO**

Al Responsabile/incaricato del trattamento dati
Impianto di videosorveglianza
Comune di Vagli Sotto

via del Covento, 1

Il sottoscritto _____, che aveva
presentato in data _____ presso

_____ una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati
personali, presenta reclamo per i seguenti motivi:

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti:


In fede

Luogo e data _____

Firma _____

ALLEGATO 5

INFORMATIVA ESTESA
DA AFFIGGERE ALL'INGRESSO DI UFFICI, SPORTELLI, ECC.
(O DA DISTRIBUIRE PRESSO GLI STESSI)



COMUNE DI VAGLI SOTTO

VIDEOSORVEGLIANZA

Informativa ai sensi della normativa privacy

Si informano gli interessati che sono in funzione impianti di videosorveglianza, anche con videoregistrazione, finalizzati alla sicurezza delle persone e del patrimonio.

Gli impianti sono gestiti da incaricati, opportunamente istruiti e controllati dal titolare del trattamento.

Le videoregistrazioni sono periodicamente cancellate.

Per eventuali ulteriori informazioni, afferenti a riprese che possono aver coinvolto soggetti potenzialmente interessati al trattamento di questi dati, preghiamo di indirizzare le richieste al Responsabile del trattamento dei dati personali, compilando l'apposito modulo di richiesta.

L'interessato può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 6

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE
DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome	Documento Identità	Estremi Autorizz.ne	Ora entrata	Ora uscita	dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere, tramite tecnologia "wireless" e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso l'ufficio Informatico. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

[illegible]

Il presente regolamento è:

- Stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n
- Stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ senza opposizioni;
- Entrato in vigore il _____ quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Vagli Sotto _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....